

Precari, ai blocchi i corsi abilitanti

Le domande per partecipare vanno inviate entro il 17 marzo

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Al via i corsi abilitanti per i docenti precari che non hanno l'abilitazione. Il via libera è stato dato dal ministero dell'istruzione che ha trasmesso il decreto di attuazione della legge 143/04 il 10 febbraio scorso. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 17 marzo 2005. Il requisito di accesso è costituito dal possesso di 360 giorni di servizio prestato dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004. L'elenco dei destinatari del provvedimento è contenuto nell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 97/2004, convertito dalla legge 143. Ed è costituito da docenti di sostegno, dai docenti tecnico-pratici e dagli insegnanti elementari privi di abilitazione.

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA

La pole position è riservata agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma Isef o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso a una classe di concorso e che abbiano prestato servizio sui posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6/6/2004.

INSEGNANTI DELLE MATERIE ED ELEMENTARI

Seguono a ruota gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio sui posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

DOCENTI DIPLOMATI

I corsi abilitanti sono aperti anche ai docenti diplomati che insegnano alle secondarie. Vale a dire, agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità valido per le classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio sui posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI

I corsi sono destinati anche agli

La normativa di riferimento

- **Legge 143/2004:** è la legge di conversione del decreto legge 97/2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università.
- **Articolo 2 del decreto legge 97/2004:** reca disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
- **Decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005:** è il decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 3-bis della legge 143. Riguarda l'attivazione dei corsi abilitanti per il sostegno e per altre tipologie di insegnamento.
- **Nota del 10 febbraio 2005 prot. n. 243/05D.U.:** è la nota con la quale è stato trasmesso il decreto 21/2005. Reca ulteriori chiarimenti circa l'attivazione dei corsi e i requisiti di accesso.

Vademecum

- **Il periodo utile:** per partecipare ai corsi abilitanti è necessario avere maturato i 360 giorni di servizio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.
- **I termini:** le domande vanno presentate ai Centri servizi amministrativi entro il 17 marzo prossimo.
- **Quanto si paga:** i costi potranno essere diversi perché le università e le accademie potranno definire le tasse e i contributi a carico dei corsi in modo autonomo.
- **Gli esclusi:** non possono partecipare ai corsi abilitanti i docenti di ruolo e i precari che non possiedono i requisiti.

insegnanti tecnico-pratici, in possesso del diploma di scuola superiore quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

INSEGNANTI ELEMENTARI DIPLOMATI

È prevista, inoltre, una deroga a favore degli insegnanti elementari titolari del solo diploma magistrale. Più precisamente, i corsi abilitanti saranno aperti anche agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004.

IL NODO DELL'ABILITAZIONE

Fin qui la legge. Il ministero dell'istruzione, però, nel trasmettere il decreto attuativo della legge, ha emanato una nota che sta sollevando qualche perplessità tra gli addetti ai lavori.

La legge, infatti, sembrerebbe escludere la possibilità di accedere ai corsi abilitanti se si è già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

E la nota, invece, dispone che: «Possono conseguire una ulteriore abilitazione o idoneità, fermo restando il possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge n. 143/2004, i docenti già in possesso di altra abilitazione o idoneità».

Tra le varie ipotesi interpretative che circolano tra gli addetti ai lavori vi è quella secondo la quale l'amministrazione avrebbe voluto semplicemente ribadire la possibilità di accedere ai corsi, anche per coloro che possiedono abilitazioni che non possono essere fatte valere nelle tipologie di insegnamento che danno titolo al conseguimento del requisito di servizio. Per esempio, il docente di sostegno, che insegna alle superiori e che è già in possesso di un'abilitazione valida per le scuole medie.

Ma vi sono anche coloro che propendono per ritenere possibile l'ammissione ai corsi abilitanti anche per coloro che, pur essendo in possesso di abilitazione in una classe di concorso della secondaria, ritengono di voler partecipare per acquisire una diversa da quella che già possiedono.

In ogni caso la questione resta aperta e, fino a quando non sarà chiarita definitivamente continuerà a ingenerare interpretazioni non univoche.

DIVIETO D'ACCESSO AI DOCENTI DI RUOLO

Il ministero dell'istruzione ha chiarito, inoltre, che l'accesso ai corsi non è consentito ai docenti di ruolo.

E dunque, a differenza della scorsa tornata di sessioni riservate, non si dovrebbe verificare l'esodo verso le scuole superiori che si verificò a suo tempo con i passaggi di ruolo.

Esodo che determinò un forte calo nelle disponibilità per le

supplenze delle secondarie di secondo grado e che continua a produrre effetti ancora oggi.

DOCENTI DI MUSICA

La sessione riservata ai docenti di musica è stata oggetto, invece, di un provvedimento a parte (decreto 100 dell'8 novembre 2004), emanato direttamente dal dipartimento dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam).

Il provvedimento riguarda l'attivazione di corsi abilitanti per l'educazione musicale e lo strumento, riservati ai docenti di musica senza l'abilitazione specifica.

L'amministrazione ha già superato la fase preliminare e a breve dovrebbero partire.

Resta il fatto, però, che i docenti in possesso dell'abilitazione in altra classe di concorso, in possesso del diploma di conservatorio e dei 360 giorni prescritti, non potranno partecipare né ai corsi organizzati dall'Afam, per i quali è prescritto il servizio nella classe di concorso musicale (A031, A032 e A077) né ai corsi che saranno organizzati dal ministero dell'istruzione, per effetto del decreto del 9 febbraio, per i quali il possesso del diploma di conservatorio non è riconosciuto come titolo di accesso. In buona sostanza, sembrerebbe che per le classi di concorso musicali il criterio del servizio specifico sia stato applicato alla lettera, mentre per le altre classi di concorso l'amministrazione avrebbe optato per un'interpretazione meno rigida.

LA DURATA DEI CORSI

I corsi dureranno 700 ore per le scuole materne ed elementari e 500 ore per le scuole secondarie.

Le lezioni si terranno per tre giorni alla settimana: due in orario pomeridiano e il sabato per l'intera giornata. L'applicazione di questo criterio, però, non sarà rigida e sarà possibile prevedere anche l'e-learning ed eventuali full immersion, durante i periodi di sospensione delle lezioni.

I corsisti avranno, inoltre, la possibilità di presentare la domanda per i permessi delle 150 ore.

È prevista, infatti una riapertura dei termini e la concessione di un altro contingente di permessi anche in esubero rispetto all'aliquota destinata al personale docente.

Sempre però, nell'ambito della percentuale complessiva sui posti attualmente funzionanti.

LE DOMANDE

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati al decreto del 9 febbraio scorso (reperibile sul sito del ministero dell'istruzione: www.miur.it).

E dovranno essere indirizzate

ai Centri di servizi amministrativi.

Ciò in considerazione del fatto che gli uffici scolastici provinciali sono i più adatti a verificare e valutare l'esistenza dei requisiti di accesso. In relazione al numero delle domande si procederà alla ripartizione, su base territoriale, dei corsisti.

L'attivazione dei corsi sarà possibile a livello provinciale, regionale e anche a livello interregionale, utilizzando le strutture decentrate delle università e quelle particolarmente attrezzate di alcune istituzioni scolastiche.

QUANTO COSTA

Gli importi delle tasse e dei contributi di frequenza ai corsi saranno determinati dalle singole università e accademie presso cui saranno attivati i corsi, che forniranno anche le opportune informazioni in merito ai tempi e modalità di pagamento di tasse e contributi.

SOSTEGNO

Il ministero ha chiarito, inoltre, che i docenti che conseguiranno la specializzazione sul sostegno saranno obbligati a lavorare con gli alunni disabili prioritariamente rispetto ad altre possibilità.

ABILITATI CON RISERVA

In riferimento all'art. 2, comma 7-bis, della legge 143/2004, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione, nei confronti di docenti che, esclusi a suo tempo per mancanza dei 360 giorni di insegnamento entro il 27 aprile 2000, abbiano maturato tale requisito entro la data di entrata in vigore della legge n. 306/2000, il ministero ha precisato che tale norma si applica esclusivamente a tale fattispecie, senza ulteriori estensioni ad altre cause di esclusione (possesso di altre abilitazioni, servizio non valido, mancanza del titolo di accesso ecc.).

I docenti che non beneficiano di tale sanatoria devono frequentare i corsi speciali per conseguire l'abilitazione o l'idoneità, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 143/2004.

ATTUAZIONE DEI CORSI

I corsi abilitanti per il sostegno e per gli insegnanti tecnico-pratici saranno attivati entro il 31 marzo 2005. Gli altri, invece, si faranno entro il 31 dicembre 2005.

L'amministrazione ha giustificato la partenza in due tempi in considerazione del fatto «che il conseguimento del titolo (specializzazione o abilitazione) è finalizzato all'inserimento nelle relative graduatorie permanenti che, a normativa vigente, vanno pubblicate entro il 31 maggio». (riproduzione riservata)